

PRIMA DELLA RIFORMA

Ma il diritto di accesso è sempre stato garantito?

Prima della riforma l'organizzazione e il funzionamento dell'amministrazione pubblica si fondavano su un principio completamente diverso, non già partecipazione e trasparenza ma "segreto di ufficio": un'amministrazione separata rispetto alla società civile e che individuava nel principio di gerarchia e di autorità una delle formule organizzative più appropriate.

In virtù del segreto di ufficio, l'informazione non rappresentava un diritto per le parti interessate ma era ammessa nei limiti in cui la pubblica amministrazione lo riteneva necessario.

L'art. 15 del D.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3 "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato" esplicitava così il segreto di ufficio: «l'impiegato deve mantenere il segreto di ufficio e non può dare a chi non ne abbia diritto, anche se non si tratti di atti segreti, informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti od operazioni amministrative di qualsiasi natura ed a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando possa derivarne danno per l'amministrazione o per i terzi. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia, a chi ne abbia interesse copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dalle leggi, dai regolamenti o dal capo servizio». Dopo la riforma introdotta con la 241/1990 si sostituisce al principio di segretezza quello di pubblicità dell'azione amministrativa quale modello organizzativo di tutte le pubbliche amministrazioni. In sostanza si prevede che l'impiegato deve mantenere il segreto di ufficio. Egli non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento.

RIFORMA DEL TFR

Quando entrerà in vigore la riforma del Tfr?

Con l'accordo tra Governo e parti sociali siglato il 23 ottobre si è anticipata di un anno, ovvero all'1.1.2007, la riforma Maroni che prevede l'opzione tra il mantenimento del regime attuale del Tfr e il conferimento della liquidazione ai fondi pensione.

Con la class action si riequilibreranno i rapporti di forza tra consumatore e azienda. Perché un'intera collettività può costituirsi parte civile e recuperare un danno. E punire l'azienda per la condotta scorretta.

di Matteo Rizzoli

Class action L'unione fa la forza

Commentando il decreto Bersani di quest'estate, abbiamo detto come ci sia ancora tanta strada da percorrere per portare finalmente il cittadino ed il consumatore al centro dell'agenda delle cose da fare. Il prossimo importante traguardo sarà la legge sull'azione collettiva. Di che cosa si tratta? L'azione collettiva, in inglese class action, è uno strumento di legge che permette ad un individuo o ad un gruppo più o meno grande, di intentare una causa per conto di un'intera classe di soggetti. Ad esempio, un gruppo di risparmiatori a cui le banche hanno venduto i titoli spazzatura di una multinazionale alimentare; oppure, i cittadini di un porto industriale che provano ad ottenere dei risarcimenti per le malattie che patiscono a causa dell'inquinamento delle grandi industrie; oppure gli utenti di una grande società telefonica, che si sentono danneggiati perché spiati a loro insaputa.

Che c'è di nuovo, qualcuno potrebbe obiettare? Già oggi è possibile intentare una causa collettiva contro un individuo o un'azienda. Così qualcuno ha provato a fare contro le banche nel caso Parmalat. Così hanno fatto ad esempio gli ex lavoratori di porto Marghera verso la Ex Breda. E così potrebbero fare gli spiati eccellenti o meno nei confronti di Telecom. E dove sta quindi la novità della class action? La differenza tra quanto oggi si può fare con gli strumenti del diritto italiano, e quanto si potrebbe fare introducendo la class action è piccola ma fondamentale.

Oggi infatti, più persone possono mettersi insieme ed intentare una causa. Ma la causa serve a risarcire il danno (e solo il danno) a loro (e solo a loro). Con la class action all'americana, si cerca di recuperare un danno, ma se le circostanze lo inducono, anche a punire l'azienda per le con-



dotte scorrette. Inoltre, anche se la causa è iniziata da pochi individui, tutti quelli che rientrano nella classe, e cioè tutti quelli che si ritrovavano nelle stesse condizioni: tutti i cittadini di Mestre, gli utenti di telecom, o i risparmiatori di Parmalat, possono ricevere i compensi anche se non hanno partecipato alla causa sin dal principio.

Piccole ma fondamentali differenze. L'equilibrio si ribalta, se senza la class action il consumatore si trova demotivato ad affrontare una lunga causa in solitaria contro aziende potenti con la prospettiva per di più di recuperare solo qualche spicciolo, con il nuovo strumento le aziende guardano con timore ai consumatori che si possono organizzare più agilmente e possono sperare di prendere un sacco di quattrini dai risarcimenti.

Piccole ma fondamentali differenze. Nei paesi dove la class action è possibile, i diritti dei consumatori sono molto più tutelati nei confronti delle imprese e queste ultime si comportano in maniera meno arrogante e truffaldina. Lo spauracchio di un'azione collettiva disciplina le aziende più di mille regole e raccomandazioni.

Seguiamo quindi con vivo interesse l'evolversi della proposta di legge, che allo stato dei fatti è solo un disegno di legge del governo, depositato il 30 giugno scorso e di cui, da allora, non si ha più notizia. L'approvazione sarebbe una grande novità nell'interesse dei consumatori e del paese in generale.